



COMUNE DI LODI
Settore Economico-Finanziario

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 214 del 26/11/1998

modificato con deliberazione C.C. n. 187 del 17/12/99
modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 28/1/2000
modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 27/01/2004
modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 28/03/2007
modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 27/03/2008
modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 19/6/2012
modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 14/04/2016
modificato con deliberazione C.S. n. 38 del 31/03/2017
modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 10/04/2020

INDICE SOMMARIO

Regolamento per la disciplina delle entrate

- Art. 1 - *Oggetto e finalità del regolamento*
- Art. 2 - *Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate tributarie*
- Art. 3 - *Definizione delle entrate*
- Art. 4 - *Regolamentazione delle entrate*
- Art. 5 - *Forme di gestione delle entrate*
- Art. 6 - *Determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi*
- Art. 7 - *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*
- Art. 7bis - *Dilazioni di pagamento*
- Art. 8 - *Soggetti responsabili delle entrate*
- Art. 9 - *Attività di verifica e controllo*
- Art. 10 - *Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali*
- Art. 11 - *Particolari modalità dell'attività di accertamento*
- Art. 12 - *Sanzioni*
- Art. 12bis - *Interessi*
- Art. 13 - *Forme di riscossione*
- Art. 14 - *Forme di riscossione coattiva*
- Art. 14bis - *Rimborsi*
- Art. 15 - *Poteri ispettivi*
- Art. 15bis - *Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie*
- Art. 16 - *Oggetto reclamo e mediazione*
- Art. 17 - *Effetti*
- Art. 18 - *Valutazione*
- Art. 19 - *Perfezionamento e sanzioni*
- Art. 20 - *Tutela giudiziaria*
- Art. 21 - *Autotutela*
- Art. 22 - *Diritto di interpello (testo modificato)*
- Art. 23 - *Criteri generali*
- Art. 24 - *Definizione degli accertamenti*
- Art. 25 - *Avvio del procedimento*
- Art. 26 - *Istanza del contribuente*
- Art. 27 - *Atto di accertamento con adesione*

Art. 28	-	<i>Adempimenti successivi</i>
Art. 29	-	<i>Perfezionamento della definizione</i>
Art. 30	-	<i>Disposizione in materia di conciliazione giudiziale</i>
Art. 31	-	<i>Finalità, oggetto ed ambito di applicazione</i>
Art. 32	-	<i>Definizioni</i>
Art. 33	-	<i>I cittadini attivi</i>
Art. 34	-	<i>Requisiti per l'attivazione degli interventi</i>
Art. 35	-	<i>Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici</i>
Art. 36	-	<i>Proposte di collaborazione</i>
Art. 37	-	<i>Patto di collaborazione</i>
Art. 38	-	<i>Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali</i>
Art. 39	-	<i>Assicurazione</i>
Art. 40	-	<i>Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale</i>
Art. 41	-	<i>Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 35</i>
Art. 42	-	<i>Prevenzione dei rischi</i>
Art. 43	-	<i>Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità</i>
Art. 44	-	<i>Clausole interpretative</i>
Art. 45	-	<i>Disposizioni finali – Entrata in vigore</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, d'accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - per "*soggetto passivo*" il soggetto - persona fisica o giuridica - tenuta al versamento delle entrate tributarie o patrimoniali;
 - per "*soggetto gestore*" il Comune di Lodi (e per esso il Dirigente e/o Funzionario assegnatario dell'entrata), nonché altro soggetto - persona fisica o giuridica - fra quelli indicati al successivo art. 5 - comma 1, lettere a), b), c), d) - incaricati, anche disgiuntamente, per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate tributarie

1. Con riferimento alle entrate tributarie - in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione - il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato o Regionali che individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali,

corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

3. In relazione a quanto indicato ai commi 1 e 2 le entrate comunali possono essere così elencate:
- le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dal canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti dai canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 4

Regolamentazione delle entrate

1. I Regolamenti per la disciplina delle entrate tributarie sono adottati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I Regolamenti adottati devono essere inseriti sul portale del federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033/2014 del 28/2/2014.
3. Ove uno o più regolamenti non vengano adottati nei termini di cui al comma 1, nonché per quanto non espressamente regolamentato in sede comunale, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse, per le attività - anche disgiunte - di riscossione, liquidazione, accertamento, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997:
 - a) Gestione diretta, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge n. 142/1990;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge n. 142/1990;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della Legge n.

- 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
- d) affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/1988 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997.
2. Per le fattispecie di cui al precedente comma 1 - lettere c), d) - l'affidamento è effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
 3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 5. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione fra quelle indicate nel precedente comma 1 - lettere b), c), d) - debbono risultare da apposita relazione del Dirigente e/o Funzionario assegnatario della gestione dell'entrata e contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata. Tale relazione è soggetta al parere preventivo dell'Organo di Revisione del Comune.
 6. E' vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d).

Art. 6

Determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relative alle entrate di propria competenza.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'articolo 54 del D. lgs. 446/97.

5. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
6. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei Servizi cui si riferiscono.

Art. 7

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. In sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto anche delle ipotesi tassative di leggi vigenti, il Consiglio Comunale disciplina i criteri generali per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
2. Eventuali agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni, stabilite dalla legge dello Stato o Regionali che subentrano dopo l'entrata in vigore dei regolamenti comunali, si applicano esclusivamente previo recepimento regolamentare, ad eccezione dell'ipotesi in cui le stesse siano immediatamente applicabili.

Art. 7 bis

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Il Funzionario responsabile della propria entrata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 12 bis.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento alle seguenti condizioni:
 - A. per somme a debito fino a €. 1.000,00 mediante presentazione di

autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale devono essere indicate:

- le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - dichiarazione di assenza di morosità relative precedenti a rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente;
- B. per somme a debito superiori a €. 1.000,00 presentando apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata
- la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta per le persone fisiche e ditte individuali;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta per le società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.);
 - copia dell'ultimo bilancio approvato per le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio;
 - dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente

L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai responsabili della singola entrata o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata con apposito atto amministrativo. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione diretta di cui al precedente art. 5, c. 1, lettera a), è direttamente responsabile della relativa gestione e di ogni connessa attività il Dirigente e/o Funzionario responsabile al quale la singola entrata risulta assegnata nel P.E.G. annuale.
La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge.
Possono essere indicati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000;
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 20;

- f. esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 21;
 - g. in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h. compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i. assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti;
 - j. trasmette al servizio finanziario gli atti in base ai quali si è proceduto all'accertamento dell'entrata anche legata all'attività di controllo e/o di rateizzazione così come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità del Comune ;
3. Nel caso la gestione venga affidata ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere b), c), d), gli stessi devono intendersi direttamente responsabili della relativa gestione e di ogni connessa attività. Tali soggetti sono altresì tenuti alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. Il soggetto gestore è obbligato a verificare che quanto dichiarato e corrisposto dai soggetti passivi a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici mediante attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. Il soggetto gestore provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. Il soggetto gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il soggetto passivo a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo e/o sanzionatorio.

Art. 10

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del soggetto gestore nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei corrispettivi e dei relativi criteri e modalità di calcolo riferiti a ciascun tipo di entrata.

2. Il soggetto gestore - se diverso dal Comune - dovrà istituire nell'ambito del territorio comunale un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini - anche in via telematica - tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Il soggetto gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione della entrata patrimoniale, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
6. Per le entrate patrimoniali sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti in esecuzione degli appositi regolamenti.
7. La richiesta al cittadino di somme di natura non tributaria per le quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9, risulta essere stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
8. Nel caso di affidamento del servizio ai soggetti di cui al precedente art. 5, c. 1, lettere

b), c), d), le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, sono svolte con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune ed i soggetti medesimi.

Art. 11

Particolari modalità dell'attività di accertamento

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del Comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente o il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
5. I poteri di cui al comma 4 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
6. Le funzioni di cui al comma 4 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione

e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

7. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
8. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze

Art. 12 Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono disciplinate dai Decreti Legislativi n.ri 471, 472, 473 del 23/12/1997 e successive modifiche. Compete al funzionario responsabile dei singoli tributi l'applicazione delle sanzioni nei limiti minimi e massimi previsti dai succitati decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente art. 3, comma 2, disciplinate da apposito regolamento, sono stabilite nel regolamento medesimo.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente art. 3, comma 2, non disciplinate da apposito regolamento, sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del soggetto gestore.

Art. 12 bis Interessi

1. La misura degli interessi per i provvedimenti di accertamento e per i provvedimenti di rimborso emessi a partire dalla entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con

modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali:

- a) il versamento diretto ;
- b) il versamento tramite conto corrente postale;
- c) a mezzo istituto di credito;
- d) pagamenti elettronici (bancomat, ecc.);
- e) Concessionario per la riscossione dei tributi;
- f) Per il tramite dell'Agenzia delle Entrate (F24);
- g) PAGO PA.

Art. 14

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/9/1973, n. 602 modificato con successivo D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, previa verifica dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Compete al soggetto gestore la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, modificato con D.Lgs. n. 112/99, le attività necessarie alla riscossione competono al soggetto gestore.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio è stato affidato a terzi, è apposto dal Funzionario incaricato della relativa gestione.
5. Ai fini della riscossione coattiva dei tributi, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Il funzionario responsabile dell'entrata tributaria o patrimoniale, qualora sia attivata la procedura di riscossione coattiva secondo il R.D. 14/4/1910, n. 639 anche mediante affidamento a Concessionario esterno, può concedere, per le ingiunzioni emesse entro il 31/12/2019, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la rateizzazione delle somme dovute secondo i seguenti limiti:
 - fino a € 300,00 del valore ingiunzione di pagamento, n. cinque rate mensili con un minimo di € 50,00 ciascuna previo versamento di un acconto di € 50,00;
 - da € 301,00 a € 1.000,00 del valore dell'ingiunzione di pagamento n. 20 rate mensili previo pagamento di un acconto del 30% del valore dell'ingiunzione con un massimo di € 200,00;
 - da € 1.001,00 a € 3000,00 del valore dell'ingiunzione, n. 48 rate mensili previo

versamento di un acconto pari al 15% del valore dell'ingiunzione fino a un massimo di €. 500,00;

- da €. 3.001,00 a €. 5000,00 del valore dell'ingiunzione, n. 60 rate mensili previo versamento di un acconto pari al 15% del valore dell'ingiunzione fino a un massimo di €. 500,00;
- oltre €. 5.001,00 del valore dell'ingiunzione, n. 72 rate mensili previo versamento di un acconto pari al 15% del valore dell'ingiunzione fino a un massimo di €. 500,00;

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 12 bis.

7. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, delle rate previste e comunque di due rate, anche non consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c. il carico non può più essere rateizzato.

8. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento alle seguenti condizioni:
 - A. per somme a debito fino a €. 1.000,00 mediante presentazione di autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale devono essere indicate:
 - le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - dichiarazione di assenza di morosità relative precedenti a rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente;

 - B. per somme a debito superiori a €. 1.000,00 presentando apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata
 - la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta per le persone fisiche e ditte individuali;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta per le società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.);
 - copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato per le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio;
 - dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente

L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti uffici comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata.

10. Per quanto non disposto ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del 29/09/1973 n. 602 ed automaticamente le relative successive modificazioni ed integrazioni. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.

11. Per le entrate tributarie, i limiti al di sotto dei quali non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune è stabilito nell'apposito "Regolamento disciplinante i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dovuti per tributi comunali
12. Per le entrate patrimoniali, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune è stabilito in €. 12,00; tale limite può essere aggiornato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14 bis Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il soggetto gestore provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. In sede di determinazione delle somme da rimborsare il funzionario responsabile dell'entrata procederà alle opportune verifiche nei confronti dei soggetti beneficiari allo scopo di accertare situazioni debitorie liquide, certe ed esigibili, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi titolo dovute, in funzione dell'adozione del relativo provvedimento di sospensione e/o compensazione, fatti salvi i casi di contenzioso in essere.

Art. 15 Poteri ispettivi

1. Al fine di garantire la costante verifica degli equilibri economici di bilancio, al Segretario Generale - ovvero al Direttore Generale, se nominato - ed al Dirigente del Settore Economico-Finanziario è attribuito, anche disgiuntamente, il potere ispettivo nei confronti dei soggetti gestori di cui al precedente art. 5, comma 1.

Articolo 15 bis Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo anche se riferito a diversi anni d'imposta.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione a un tributo anche riferito a diversi anni d'imposta.
3. La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti o per quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge

TITOLO III - CONTENZIOSO - STRUMENTI DEFLATIVI - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 16

Oggetto reclamo e mediazione

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 17

Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - L'ufficio o il funzionario competente;
 - L'oggetto del procedimento promosso;
 - Il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
 - La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

Art. 18

Valutazione

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 19

Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge

Art. 20 (ex art.16)

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie e in applicazione di quanto disposto dall'art.1, comma 692, della legge n. 147/2013 al

funzionario responsabile dell'entrata tributaria viene assegnata la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'entrata tributaria stessa.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o altro soggetto gestore debbono farsi assistere da un professionista abilitato, qualora non vi siano dipendenti comunali a ciò abilitati.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, qualora il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 21 (ex art.17) Autotutela

1. Il funzionario responsabile tributario - indipendentemente da contenzioso in atto - può adottare provvedimenti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento e/o di liquidazione. Nel caso in cui sia necessario compiere una più approfondita istruttoria della pratica, in funzione delle circostanze di fatto o di diritto evidenziate dal contribuente e ritenute non manifestamente infondate, può essere adottato motivato provvedimento di sospensione degli atti di accertamento e/o liquidazione;
2. In pendenza di giudizio, fatto salvo in ogni caso la possibilità di sospensione con provvedimento motivato dell'atto impugnato, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il soggetto gestore procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) errata individuazione del presupposto oggettivo del tributo.

Art. 22 (ex 17 bis) Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle

disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

2. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestiva da pubblicarsi all'Albo pretorio comunale.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 23 (ex art.18)

Criteri generali

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, nel presente Titolo viene disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/6/1997, n. 218.
2. Il termine "Ufficio" contenuto nel presente Titolo si riferisce ai Servizi Tributari del Comune di Lodi.

Art. 24 (ex art.19)

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento con adesione del contribuente può riguardare tutti i tributi comunali.
2. La definizione ha effetto per uno o più tributi dovuti dal contribuente.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice - entro i termini temporali stabiliti dalle norme disciplinanti ciascun tributo - nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior tributo superiore al cinquanta per cento del tributo definito;
 - b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - c) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti di società o associazioni o

dell'azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura stabilita dalle norme disciplinanti il tributo.
6. La riduzione di cui al comma precedente non opera:
 - a) per le sanzioni applicate in sede di liquidazione d'Ufficio delle dichiarazioni e/o versamenti effettuata in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo.
 - b) per le sanzioni applicate per la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo.

Art. 25 (ex art.20) Avvio del procedimento

1. L'Ufficio invia al contribuente un invito a presentarsi, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) Il tributo ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) gli elementi identificativi dell'eventuale atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - c) termine iniziale e finale entro cui presentarsi per definire l'accertamento con adesione;
2. Il suddetto invito viene inviato con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto al termine iniziale di cui al precedente comma 1 - lettera c).

Art. 26 (ex art.21) Istanza del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo, può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento - non preceduto dall'invito di cui all'articolo 20 - può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'avviso innanzi alla competente commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico o telematico.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ufficio - anche telefonicamente o telematicamente - formula al contribuente l'invito a comparire. La definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato l'oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 27 (ex art.22)

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dei servizi tributari. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione dei maggiori importi distinti per tributo, sanzioni, interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 28 (ex art.23)

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 22, con le modalità stabilite dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
2. Su richiesta scritta del contribuente, da presentarsi all'Ufficio entro 10 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 22, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, con le seguenti modalità:
 - Fino a €. 51.645,69 - rateizzazione fino a otto rate trimestrali di pari importo.
 - Importi superiori a €. 51.645,69 - rateizzazione fino a dodici rate trimestrali di pari importo.Il suddetto beneficio, con le modalità sopra indicate, si applica anche nel caso in cui la procedura, relativa al medesimo tributo, interessi contemporaneamente più contribuenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1). Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale - da versare in unica soluzione contestualmente alla prima rata - calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza dei singoli versamenti rateali.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo - o di quello della prima rata - il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 29 (ex art.24)

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 23, comma 1, oppure con il versamento della prima rata e relativi interessi di cui all'articolo 23, comma 3.

Art. 30 (ex art.25)
Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

1. Nei confronti dei tributi comunali trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale disciplinate dall'art. 48 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO V - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- INTERVENTI PER
RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**

Art. 31
Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente titolo in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 32
Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) Comune o Amministrazione: il Comune di Lodi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- l) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 33

I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art.24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 34.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.37 del presente titolo riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 34
Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti nel Comune di Lodi;
 - b) Età non inferiore ad anni 18;
 - c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. Per le Associazioni di cittadini e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:
 - a) Sede legale nel Comune di Lodi;
 - b) Scopi perseguiti, come rilevabile dallo statuto, relativi ad attività di cui all'art.35;
 - c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).
3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Lodi.

Art.35
Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;

- b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali;
- c) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- d) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- e) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.36 **Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente titolo.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato),
 - b) Possesso dei requisiti richiesti
 - c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività
 - d) servizio da svolgere nell'ambito delle attività
 - e) servizi previsti dal presente Regolamento,
 - f) Disponibilità in termini di tempo,
 - g) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura precedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.

9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi. A tale titolo occorre che sussista un rapporto di stretta inerenza tra le esenzioni e/o riduzioni di tributi e le attività di cura e valorizzazione del territorio di cui all'art. 35
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.37, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Titolo. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):
 - a) Richieste-proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;
 - b) Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
 - c) Ordine di presentazione delle domande al protocollo.
13. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente titolo, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere. Limitatamente all'anno 2016 viene quantificato quale importo massimo erogabile, di cui al presente comma, €. 20.000,00

Art. 37

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 43 del presente titolo nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
 4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
 5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
 6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 38

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione.
2. Ai fini della determinazione della concessione di agevolazioni viene quantificata la quota pari al 50% di riduzione dei tributi locali e/o canoni riferiti alla quota ordinaria.
3. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.

Art. 39
Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 33 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 40
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 41
Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 35

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

Art. 42
Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel

patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 43

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 44

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nuovo art. 45 (ex Art. 26)

Disposizioni finali - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Le disposizioni del Titolo IV del presente Regolamento dispiegano la propria efficacia

per tutti i procedimenti non conclusi con l'emissione di un formale provvedimento di accertamento da parte dell'Ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.

3. Le disposizioni di cui all'art. 25 dispiegano la propria efficacia nei confronti dei procedimenti innanzi le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie eventualmente in contrasto con la normativa regolamentare del presente regolamento s'intendono implicitamente abrogate.
5. Il presente Regolamento, per quanto attiene le modifiche ed integrazioni introdotte, entra in vigore il **1° gennaio 2020**.